

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

INFORMATIVA AI SOCI IN VISTA DEL RINNOVO PARZIALE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSA

La Circolare Banca d'Italia 285/2013 – Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 1, in materia di organizzazione e governo societario, nell'intento di garantire che gli Organi di vertice svolgano efficacemente il ruolo ad essi attribuito richiede che, ai fini delle nomine dei Consiglieri, l'Organo amministrativo identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale, che deve essere portata a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tener conto delle professionalità richieste.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca si rinnova per cicli triennali.

Nel rispetto dello Statuto gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare vigente.

Ai sensi della normativa di Vigilanza gli Amministratori devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate alle caratteristiche della Banca, devono essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alla funzione svolta e devono inoltre dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Le competenze possedute dagli Amministratori devono essere opportunamente diversificate in modo da consentire a ciascuno di contribuire effettivamente ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca.

Nel rispetto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, in occasione del proprio prossimo rinnovo parziale ha identificato, nell'ambito del processo di autovalutazione della propria adeguatezza come Organo nel suo complesso, la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per un corretto assolvimento delle funzioni ad esso attribuite ed ha individuato il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini, indicando le caratteristiche e le professionalità che devono essere tenute in considerazione nel processo di selezione.

Il processo di autovalutazione del Consiglio è stato effettuato sulla base dell'apposita istruttoria condotta dal Presidente coadiuvato dagli Amministratori indipendenti e dal Responsabile della Divisione Business, si è concluso con l'approvazione del relativo documento da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2017.

☐ Composizione e professionalità del Consiglio

Numero complessivo dei Consiglieri

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito in via esclusiva il compito di esercitare la funzione di supervisione strategica concernente la determinazione di indirizzo e gli obiettivi aziendali di rilevanza strategica nonché la verifica della loro attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre responsabile della funzione di gestione, alla quale partecipa anche il Direttore Generale, che si declina nella conduzione dell'operatività aziendale finalizzata a realizzare le predette strategie.

Al Consiglio è inoltre attribuito il compito di determinare il livello di rischio compatibile con la programmazione strategica e di assicurare il governo dei rischi cui la Banca si espone nell'espletamento della propria attività.

La composizione del Consiglio assume rilievo per l'efficace assolvimento dei compiti ad esso attribuiti.

La composizione numerica del Consiglio è fissata dallo Statuto Sociale in un numero non inferiore a sette e non superiore a tredici.

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione debba essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale relativa alla gestione e ai controlli. Essa non deve quindi risultare pletorica o per converso eccessivamente ridotta. La normativa di vigilanza precisa, in particolare, che nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, Consigli che prevedono un numero di componenti superiore a 15 oppure a 19 in caso di adozione del modello monistico, rappresentano casi eccezionali.

Banca Valsabbina, con un attivo di 4,4 miliardi di euro, appartiene alla categoria "Banche intermedie".

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 Amministratori, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Nel rispetto della normativa di vigilanza e dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è attualmente costituito da 2 Amministratori esecutivi e 8 Amministratori non esecutivi 5 dei quali indipendenti. Nel rispetto dello Statuto il Consiglio ha nominato al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente.

Alla prossima Assemblea dei Soci giungono al termine del proprio mandato 3 Consiglieri, tutti non esecutivi. Di questi 3 Amministratori uno riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed uno è in possesso del requisito di indipendenza.

Disponibilità dei Consiglieri

Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i Consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico.

Attitudine e capacità di svolgere l'incarico

Al fine di garantire che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti in grado di indirizzare la propria azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca e di operare con autonomia di giudizio, i Consiglieri, oltre ad essere pienamente consapevoli degli obblighi legati all'incarico e del proprio ruolo strategico, devono possedere: spirito di collaborazione e capacità relazionali e di condivisione.

Requisito di professionalità e competenze professionali dei Consiglieri

Al fine di determinare la propria composizione qualitativa ottimale, il Consiglio, in considerazione della caratteristica di Banca del territorio propria di Banca Valsabbina, tenuto conto delle professionalità già presenti e fermi restando i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Consigliere, ha delineato le caratteristiche ritenute necessarie per consentire un corretto svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, individuando inoltre le aree di competenza che ritiene debbano essere rappresentate nell'Organo di supervisione strategica e di gestione della Banca.

Le competenze professionali dei singoli Consiglieri devono essere opportunamente diversificate in modo da consentire che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire ad assicurare un adeguato processo decisionale e, in particolare, un efficace governo dei rischi, come richiesto dalle Disposizioni di Banca d'Italia che individuano il presidio dei rischi tra i principali compiti dell'Organo con funzione di supervisione strategica.

Il Consiglio mira ad assicurare un'equilibrata combinazione delle differenti competenze di seguito indicate al fine di favorire il buon funzionamento dello stesso.

In relazione a quanto sopra i candidati alla carica di Consigliere devono possedere adeguate conoscenze in una o più delle aree tematiche di seguito indicate:

- business bancario (credito, servizi alla clientela, finanza, sistemi di pagamento);

- territori presidiati dalla Banca e relative caratteristiche socio-economiche e di mercato;
- caratteristiche e funzionamento del sistema economico-finanziario:
- gestione d'impresa e dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita rivestendo incarichi di direzione e amministrazione in imprese;
- contabile, fiscale e tributaria acquisita esercitando la libera professione o attraverso una pluriennale esperienza di insegnamento universitario;
- regolamentazione della finanza;
- Sistemi dei Controlli interni e metodologie di gestione e controllo dei rischi, acquisita rivestendo ruoli di direzione, amministrazione o controllo in imprese di significative dimensioni o esercitando la libera professione a servizio di imprese medio grandi;
- regolamentazione di governo ed organizzazione dell'ICT (Information and Comunications Technology) Sistema informativo e Continuità operativa;
- *governance* e organizzazione della Banca, acquisita attraverso la permanenza in ruoli di direzione, amministrazione e controllo della Banca;
- organizzazione e risorse umane, acquisita attraverso la permanenza in ruoli di direzione, amministrazione e controllo della Banca o esercitando la libera professione a servizio di imprese medio grandi;
- processo del credito, acquisita attraverso la permanenza in ruoli di direzione, amministrazione e controllo della Banca o attraverso una pluriennale esperienza di insegnamento universitario;
- giuridiche e societarie;
- regolamentazione di settore, acquisita esercitando la libera professione o attraverso una pluriennale esperienza di insegnamento universitario o rivestendo ruoli di direzione, amministrazione o controllo in imprese del settore.

Il possesso delle competenze sopra indicate verrà valutato in via preliminare attraverso l'esame del curriculum vitae presentato dai candidati.

Requisito di indipendenza ai sensi dello Statuto sociale

Oltre ai requisiti di legge previsti dall'art. 26 del TUB, il vigente Statuto della Banca prevede che almeno un quarto dei Consiglieri siano in possesso del requisito di indipendenza.

Allo stato attuale sono presenti nel Consiglio di Amministrazione della Banca 5 Amministratori indipendenti, 1 dei quali in scadenza.

Requisito di onorabilità

Considerata l'importanza che il requisito di onorabilità riveste a livello reputazionale per la Banca, il Consiglio di Amministrazione raccomanda che i candidati non abbiano tenuto comportamenti che pur non essendo classificabili come reati possano creare ai danni della Banca pregiudizi reputazionali.

Requisiti anagrafici degli Amministratori

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Assembleare non possono essere candidati i soggetti che al momento della nomina a Consigliere abbiano compiuto i 75 anni di età, salvo che si tratti di amministratori che erano già in carica alla data del 19/05/2010.

Conflitti di interesse

Allo scopo di prevenire possibili conflitti di interesse e per meglio assicurare la sana e prudente gestione non possono essere candidati soggetti che al momento della nomina a Consigliere di Amministrazione abbiano in essere, direttamente o indirettamente, con la Banca attività di rischio

superiori al 5% dell'ultimo Patrimonio di Vigilanza comunicato a Banca d'Italia.

Rappresentatività territoriale

Considerata la vocazione di banca del territorio, a servizio delle imprese e delle famiglie, la composizione ottimale del Consiglio d'Amministrazione deve altresì perseguire l'obiettivo di garantire, per quanto possibile, la presenza di esponenti rappresentativi delle principali componenti della base sociale nonché dei territori in cui la Banca opera. I Consiglieri devono pertanto essere in possesso di adequata conoscenza economico-sociale dei territori in cui la Banca opera.

Dei 10 Consiglieri attualmente in carica, tutti espressione del tessuto economico nel quale la Banca è attiva, 4 sono imprenditori, 4 professionisti, 1 dirigente di azienda e 1 proviene dal Settore Bancario.

<u>Divieto di Interlocking</u>

Ai sensi dell'art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" i Consiglieri non possono essere titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, che svolgano attività in concorrenza con la Banca.